

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI
ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA D) DELLA L.R. 20 AGOSTO 1993, N. 69**

CAPO II

Contributi alle corali e ai gruppi folkloristici della Valle d'Aosta per l'organizzazione sul territorio regionale di manifestazioni di particolare rilevanza, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere D) della l.r. 69/1993.

Indicazioni generali

I contributi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera D), della l.r. 69/1993 sono concessi a sostegno dell'organizzazione in Valle d'Aosta da parte dei cori e dei gruppi folkloristici della Regione di manifestazioni di particolare rilevanza finalizzate, in particolare, a tutelare e salvaguardare le tradizioni folkloristiche e del canto popolare.

Sono pertanto ammissibili manifestazioni che si sostanziano in attività concertistiche o nell'organizzazione di concorsi, festival, raduni e/o rassegne di natura corale e folkloristica o altri piccoli – grandi eventi finalizzati a sostenere, incentivare, sensibilizzare ed educare nonché suscettibili di favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, musicale e folkloristico e dell'identità regionale nonché ad incrementare l'offerta ed arricchire il calendario delle manifestazioni presenti sul territorio.

Possono presentare domanda di contributo esclusivamente i cori e i gruppi folkloristici aventi sede legale in Valle d'Aosta, regolarmente costituiti, in possesso di codice fiscale o partita iva.

Ciascun soggetto, a pena di inammissibilità delle domande, può richiedere i contributi esclusivamente in forma singola e per un solo evento annuo.

La presentazione del progetto non costituisce un'aspettativa giuridicamente vincolante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore degli organismi proponenti e dei progetti presentati.

Non possono essere ammesse a beneficiare dei contributi del presente Capo le iniziative che:

- a) non si configurino come manifestazioni inerenti al mondo della cultura corale e folkloristica;
- b) abbiano esclusivo interesse interno al soggetto promotore o che non siano aperte alla generalità dei possibili interessati;
- c) si caratterizzino per qualche forma di discriminazione;
- d) perseguano finalità di lucro;
- e) godano di altro contributo regionale deliberato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta;
- f) godano di altro contributo regionale deliberato dalla Giunta regionale.

Il contributo concesso è cumulabile con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Regione o di altri soggetti privati e deve essere destinato alla copertura delle spese non già coperte da tali agevolazioni.

Non si assegna il contributo al soggetto che ha subito una revoca o una riduzione di contributo dalla Struttura attività culturali a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

Non saranno altresì ammesse a contributo le istanze di soggetti che al momento della presentazione della domanda non abbiano rendicontato i contributi concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera D), nei precedenti anni.

Caratteristiche dell'agevolazione ed entità massima del contributo

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.

La quota di finanziamento regionale non potrà superare il 50% delle spese ritenute ammissibili indicate sul budget presentato nella proposta, nel limite del tetto massimo di 3.100 euro.

Nel rispetto del principio generale del pareggio di bilancio da parte del soggetto beneficiario, il contributo regionale non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza tra il totale dei costi ed il totale dei ricavi (al netto del contributo regionale) relativi alla realizzazione della manifestazione.

Determinazione del contributo regionale

Nella fase di presentazione della domanda di contributo, dovranno essere dichiarati a preventivo i ricavi e i costi relativi alle sole spese ammissibili e il contributo regionale sarà calcolato sulla base degli importi dichiarati, nonché concesso per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo e non genera benefici.

Di conseguenza, il contributo regionale non può essere:

- superiore alla differenza tra costi e ricavi;
- superiore al 50% del totale delle spese ammissibili, come sotto definite;
- superiore all'importo di 3.100 euro.

A rendiconto dovranno essere trascritte nell'apposita modulistica tutte le spese sostenute e le entrate incassate direttamente imputabili alla manifestazione per la quale è stato assegnato il contributo regionale, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti rispetto al Bilancio previsionale.

Il contributo regionale sarà rideterminato sulla base dei costi e dei ricavi effettivamente sostenuti e rendicontati, a conclusione della manifestazione. Il contributo regionale, così rideterminato, non potrà in nessun caso, essere superiore al contributo calcolato in base alla domanda presentata.

Le spese da rendicontare, ai fini della conteggio del disavanzo, corrispondono a tutte le voci di spesa sostenute per l'iniziativa, purché afferenti alle tipologie di spesa ammissibile come sotto specificate.

Le uscite e le entrate dovranno essere tutte direttamente correlate alla manifestazione.

A consuntivo, inoltre, il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese ammissibili regolarmente giustificate non potrà eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate ammissibili, ad eccezione del caso in cui detto rapporto sia condizionato dal limite di importo massimo fissato con legge.

Esempio 1:

Spese preventivate ammissibili 10.000 euro

Contributo massimo liquidabile 3.100 euro

Spese consuntivate ammissibili 5.000 euro

Contributo massimo liquidabile 2.500 euro (entro il limite del 50% delle spese ammissibili)

Disavanzo complessivo dell'iniziativa 2.000 euro (tutte le uscite meno tutte le entrate escluso il contributo regionale)

Importo liquidabile a consuntivo 2.000 euro

Spese ammissibili e non ammissibili

Per spese ammissibili della manifestazione si intendono quelle riferibili all'arco temporale della sua organizzazione e realizzazione.

Sono ammissibili, con le specificazioni indicate, le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa e pertinenti alla medesima, quali:

- spese relative al personale esterno: per personale esterno si intendono le persone fisiche non titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente. Rientrano nel personale esterno:
 - prestatori d'opera non soggetti a regime IVA (si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente);
 - professionisti soggetti a regime IVA;
 - collaboratori utilizzati con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente.Per il personale esterno è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato;
- spese per servizi accessori e strumentali (es: spese per affitto sale e locali o spese per noleggio di materiale e attrezzature);
- spese per acquisto di beni e materiali di consumo (sono relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato. A titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia, altri beni consumabili);
- spese per cachet artistici;
- spese di ospitalità (alloggio – vitto – trasporto) riferite esclusivamente alla partecipazione di personalità artistiche e culturali o relatori/esperti (tali spese dovranno riferirsi unicamente al diretto interessato e dovranno concordare con i principi di ragionevolezza e proporzionalità);
- spese per la promozione dell'iniziativa;
- tassa di occupazione suolo pubblico e per le affissioni;
- premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico per un importo massimo consentito pari a 1.000 euro, esclusi i premi in denaro;
- spese di vitto e trasporto a favore dei volontari del soggetto proponente. Tali spese sono ammesse a rendicontazione nei seguenti limiti:
 - per quanto concerne le spese di viaggio, si considerano ammissibili le spese per l'acquisto di biglietti ferroviari e/o di altri mezzi pubblici di trasporto di 2a classe o classe economica;
 - per il singolo pasto può essere ammessa una spesa massima giornaliera di euro 15,00 a persona (il documento deve indicare chiaramente il numero e il nome dei commensali e la data del servizio);
- altri eventuali costi di diretta imputazione alla manifestazione, da dettagliare e specificare.

Le spese dei progetti ammessi al contributo, per essere considerate ammissibili, devono comunque essere:

- strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (non sono ammissibili costi di spese generali imputati parzialmente alla manifestazione come, ad esempio, affitto annuale locali, assicurazione annuale);
- ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza;
- effettivamente sostenute dal beneficiario;
- identificabili, controllabili ed attestate da regolari documenti giustificativi.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- o generali e di funzionamento del soggetto proponente (acqua, luce, riscaldamento);
- o per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- o spese per l'acquisto di generi alimentari, salvo i casi in cui il loro acquisto risulti strettamente necessario per lo svolgimento della manifestazione;
- o spese per carburanti e pedaggi autostradali, fatte salve quelle riferite alle personalità artistiche;
- o spese relative a utenze elettriche e telefoniche, salvo quelle riferite a linee specificatamente dedicate allo svolgimento dell'iniziativa;
- o per ammende, penali, e spese per procedure giudiziarie che dovessero insorgere durante la realizzazione dell'evento;
- o relative al pagamento di imposte e tasse ad eccezione della tassa di occupazione del suolo pubblico e per le affissioni;
- o parcelle legali e notarili;
- o per danni o indennizzi;
- o a titolo di rimborso forfettario.

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di contributo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione per cui si richiede il sostegno alla Struttura attività culturali dell'Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente indirizzo: Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA.

L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali, oltre i termini stabiliti dal presente documento.

Le domande debbono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di domanda e devono essere corredate della seguente documentazione:

- A. scheda di progetto illustrante articolazione e caratteristiche della manifestazione
- B. piano finanziario contenente dettagliato preventivo delle spese e delle entrate
- C. copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e può essere presentata mediante:

- consegna a mano, nell'orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa prenotazione;
- spedizione a mezzo posta o corriere;
- invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it.
(Il soggetto richiedente il contributo deve essere il titolare della casella PEC utilizzata per l'invio dell'istanza. In subordine è ammesso che il titolare della casella di PEC sia il rappresentante legale del soggetto richiedente il contributo).

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Si specifica che la marca da bollo di euro 16,00 ove dovuta ai sensi di Legge, non va fornita nella presente fase del procedimento. Essa verrà richiesta esclusivamente ai beneficiari individuati antecedentemente all'erogazione del beneficio.

Il processo istruttorio

Il Dirigente preposto, ricevuta la domanda, comunicherà tempestivamente al soggetto proponente l'avvio del procedimento con l'indicazione del Responsabile dello stesso e dell'Ufficio competente all'istruttoria nonché del responsabile della stessa.

L'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttoria da parte della Struttura attività culturali.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- presentate da soggetto ammissibile;
- complete della domanda di ammissione a finanziamento, compilata in ogni sua parte, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta;
- relative a iniziative coerenti con le finalità della legge regionale 69/1993 e rispondenti ai requisiti del presente Capo II.

La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedurali. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

Le domande ritenute ammissibili sono finanziate secondo l'ordine di arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

La disponibilità di fondi pubblici assegnata per il finanziamento degli interventi previsti dalle presenti disposizioni è compresa nello stanziamento iniziale di bilancio.

Qualora in seguito al raggiungimento della capienza delle risorse disponibili, non sia possibile assicurare l'intero importo del contributo dell'ultima domanda idonea, tale contributo può essere assegnato per un importo inferiore, previa accettazione scritta del beneficiario.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, approva con proprio provvedimento l'esito della valutazione di ammissibilità dei progetti effettuata dalla competente Struttura regionale e concede i contributi.

Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate per carenza di fondi potranno esserlo con successivi provvedimenti della Giunta in corso d'anno, a condizione che vi siano ulteriori risorse disponibili.

A seguito dell'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti è comunicata ai beneficiari, mediante comunicazione personale scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'accettazione o il rifiuto dello stesso.

Unitamente all'istanza di accettazione andrà assolto il pagamento del bollo per un importo di 16,00 euro.

Il rifiuto non preclude il ricorso di cui al successivo Capo IV.

L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla presentazione delle istanze, tramite l'adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera di concessione del contributo.

Modifiche al progetto

Il soggetto proponente può apportare esclusivamente modificazioni non sostanziali al progetto iniziale, tali comunque da non alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

I dati dichiarati in fase di domanda di contributo dovranno pertanto trovare riscontro in fase di rendicontazione e, ove non confermati, potranno determinare una rideterminazione del contributo. La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva pertanto di non liquidare interamente il contributo oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Erogazione del finanziamento

Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:

- 1) acconto, pari al 60% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione dell'esito della valutazione dei progetti;
- 2) saldo, per il restante 40%, ad avvenuta verifica rendicontuale.

È facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo interamente a saldo.

Rendicontazione

Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva alla Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione della manifestazione.

In caso di ritardo nella presentazione del rendiconto rispetto al termine suddetto, comunque contenuto entro 30 giorni dallo scadere del medesimo, il finanziamento maturato a consuntivo sarà ridotto nella misura del 10%.

In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link:

https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

La rendicontazione deve essere corredata da:

- A. una relazione finale relativa all'iniziativa realizzata.

- B.** il Rendiconto di progetto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, elencante le spese e le entrate imputabili all'evento, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, diretto o indirette, oltre a quelle dichiarate in sede consuntiva.
- C.** un elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute ed esposti nel bilancio consuntivo dell'iniziativa, suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario).
- D.** copia della documentazione contabile, costituita da regolari fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali parlanti (riportanti la Ragione sociale dell'acquirente o la Partita Iva), note per prestazioni occasionali o altri documenti comunque idonei e conformi alla vigente normativa fiscale, relativa all'elenco di cui al punto precedente (C)
- E.** Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (D), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato.

Detta documentazione contabile quietanzata non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

Il contributo regionale non potrà in ogni caso eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e quello delle entrate relative alla manifestazione. Nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio sarà oggetto di recupero da parte dell'Amministrazione.

L'istruttoria di liquidazione verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo all'Ufficio protocollo della Struttura attività culturali.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.

L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 30 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Decadenze

Il Dirigente competente provvede a dichiarare la revoca o la riduzione del contributo concesso nei seguenti casi:

- modifica sostanziale dell'iniziativa realizzata rispetto a quella preventivata;
- mancata presentazione nei termini previsti della documentazione richiesta;
- rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;
- se sono sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

In caso di revoca o di riduzione del contributo, la comunicazione all'interessato, deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Utilizzo dei loghi

Tutti i materiali di comunicazione e promozione realizzati dai beneficiari per i progetti (depliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc...) dovranno essere preventivamente valutati ed autorizzati dalla Struttura attività culturali. I materiali dovranno evidenziare il sostegno dell'Amministrazione attraverso l'indicazione "Con il contributo della Regione autonoma Valle d'Aosta" e l'inserimento del logo della Regione.

Il predetto logo andrà richiesto alla Struttura attività culturali.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Requisiti di ammissibilità

Al momento della presentazione delle domande di sostegno di cui ai Capi I, II, III, il soggetto proponente deve possedere tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:

- non essere sottoposto a procedure di liquidazione, compresa la liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, o non aver in corso un procedimento propeutico alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non essere stato assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. D), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- aver adempiuto agli obblighi di trasparenza e pubblicità, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124.

Conservazione della documentazione contabile relativa alle iniziative sostenute dal contributo

I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare agli atti la documentazione contabile relativa all'intervento sostenuto con il contributo per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo.

Controlli

La Regione autonoma Valle d'Aosta si riserva il diritto di svolgere controlli a campione sulle iniziative e sulle dichiarazioni rese dai beneficiari, mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare che le iniziative siano state realizzate in conformità alle presenti prescrizioni, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dei beneficiari, le modalità di pagamento delle spese rendicontate e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Ai sensi del DPR 445/2000 le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000.

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dipendente competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità o omissioni. Quest'ultimo è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza dei quali il procedimento non può avere seguito.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, nonché l'esibizione, di documenti di riconoscimento contenenti dati che hanno subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Dirigente della Struttura competente è tenuto a:

- comunicare all'interessato l'esito del controllo inviando una lettera di richiesta chiarimenti con richiesta di risposta entro 10 giorni e, successivamente, comunicare la eventuale decisione finale di decadenza dal beneficio concesso;
- adottare un provvedimento per l'esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate e, se già erogato, per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000, applicando a tali somme gli interessi legali maturandi dalla data del mandato di pagamento alla data dell'effettivo versamento della somma da restituire;
- applicare, se del caso, la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000;
- trasmettere gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR 445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Qualora sia accertata la non veridicità dei dati auto-dichiarati, per effetto della novella introdotta dall'articolo 264, comma 2, lettera a) del d.l. n. 34/2020, la dichiarazione mendace comporta anche la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza (con esclusione di alcune specifiche fattispecie).

Obblighi di pubblicazione

La Legge 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (modificata dal DL 34/19, art. 35) prevede un obbligo di rendicontazione per gli enti non profit: le organizzazioni che nel corso dell'anno solare precedente hanno ricevuto sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura da amministrazioni pubbliche complessivamente pari o superiori a 10.000 euro devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni relative ai ridetti sussidi, vantaggi, sovvenzioni, contributi o aiuti, in denaro o in natura incassati nell'anno precedente.

Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura in argomento viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Privacy

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente "pro tempore" della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Ricorsi

Avverso il presente documento nonché di qualunque altro provvedimento amministrativo avente carattere definitivo inerente il conferimento del finanziamento, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.regione.vda.it, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.

Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento derivante dal presente Allegato è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Pubblicazione, informazioni e contatti

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa.

Il presente documento è pubblicato sul sito della Regione autonoma Valle d’Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx e per estratto sul Bollettino Ufficiale di Regione autonoma Valle d’Aosta (BUR).

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0165.273277 /3238 o inviare una mail agli indirizzi: a.berthod@regione.vda.it – a.communod@regione.vda.it